



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Fabio VIOLA	Presidente
Alessandro BENIGNI	Consigliere
Donato CENTRONE	Primo Referendario
Claudio GUERRINI	Primo Referendario
Carmelina ADDESSO	Primo Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio del 22 novembre 2018 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la lettera prot. n. 12155 del 15 novembre 2018 - trasmessa tramite nota del Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria n. 111 del 16 novembre 2018, assunta al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 16 novembre 2018 con il n. 4685-16/11/2018-SC_LIG-T85-A - con la quale il Sindaco del Comune di Toirano (SV) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 47/2018 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, dott. ssa Carmelina Addesso;

PREMESSO IN FATTO:

Con la nota in epigrafe, il Comune di Toirano (SV) chiede alla Sezione un parere in merito all'erogabilità degli incentivi per funzioni tecniche al Segretario generale, individuato quale responsabile dei servizi scolastici in un Ente locale privo di dirigenti.

In particolare, l'Ente chiede se *"il Segretario generale di questo Ente, sprovvisto di dirigenti in quanto con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, abbia diritto alla percezione degli incentivi di cui all'art 113 del D Lgs 18 aprile 2016 n. 50 in qualità di RUP-Responsabile dei servizi scolastici del comune di Toirano o debba essere equiparato alla dirigenza, e quindi escluso dalla percezione degli incentivi così come previsto dal comma 3, ultimo capoverso, del suddetto art 113"*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto

sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto quindi delle formalità previste dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

2. Sotto il profilo oggettivo la stessa è ammissibile- sia pure nei limiti di seguito esposti- poiché riguarda l'interpretazione di disposizioni normative dettate dal legislatore nazionale in funzione di coordinamento della finanza pubblica e relative a vincoli finanziari posti a carico degli enti locali, come tali riconducibili alla nozione di "contabilità pubblica" strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, quale delineata nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

L'esame del quesito, tuttavia, non può che essere limitato al piano generale ed astratto dell'interpretazione del precetto, essendo riservata alla sfera di discrezionalità dell'Ente l'applicazione alla fattispecie concreta del principio enunciato. Per tale ragione, questa Corte non può che indicare, sul piano astratto, le coordinate interpretative disciplinanti l'istituto degli incentivi per funzioni tecniche contemplato dall'art 113 d lgs 50/2016, mentre rimane estranea all'attività consultiva la declinazione concreta dei principi enunciati con riferimento alla specifica vicenda rappresentata, dovendo la Corte rimanere estranea all'ambito dell'attività di amministrazione attiva.

3. Passando la merito della richiesta, il Comune chiede un parere in merito alla possibilità di erogare gli incentivi per funzioni tecniche al Segretario generale che ha svolto attività di Rup in un ente privo di dirigenza, in base a quanto disposto dall'art 113 d. lgs 50/2016.

L'articolo da ultimo citato disciplina, al comma 3, la destinazione (per la quota dell'80%) delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, sancendo che gli importi siano ripartiti tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché i loro collaboratori. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti destinatari dell'incentivo.

La *ratio* della previsione è stata individuata nella "*funzione premiale dell'istituto, volto a incentivare, con un surplus di retribuzione, lo svolgimento di prestazioni intellettive qualificate che, ove fossero svolte - invece che da dipendenti interni ratione officii - da esterni sarebbero da considerare prestazioni di lavoro autonomo professionali*" (Sezione controllo Lazio delibera n. 57/2018).

4. Quanto ai presupposti oggettivi per l'erogabilità, la giurisprudenza contabile, nel sottolineare la natura derogatoria dell'istituto rispetto al principio dell'onnicomprendività della retribuzione, ne ha circoscritto l'applicazione alle attività tassativamente previste dalla legge, con esclusione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto non espressamente indicate (cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 140/2018). Per contro, sulla base di una interpretazione estensiva, sono state ricondotte nell'alveo applicativo dell'articolo non solo gli appalti di servizi e forniture, ivi contemplati (Sezione regionale controllo Lombardia deliberazione n. 333/2016), ma anche le concessioni di servizi, attesa l'assimilabilità delle medesime all'appalto (Sezione controllo Veneto delibera n. 445/2018).

Più in generale, *“si tratta nel complesso di compensi volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili, direttamente correlati all’adempimento dello specifico compito affidato ai potenziali beneficiari dell’incentivo”*. (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 6/QMIG/2018).

5. Per tali ragioni, la tassatività che connota la dimensione oggettiva della fattispecie non può che riverberarsi sul piano soggettivo, in quanto i soggetti destinatari dell’incentivo sono, come precisato dalla Sezione Autonomie nella citata delibera, individuati o facilmente individuabili con riferimento alle attività incentivate (responsabile unico del procedimento, soggetti che svolgono le funzioni tecniche, i loro collaboratori), sicché, ad esempio, è stata ritenuta preclusa l’erogazione dell’incentivo ai commissari di gara (Sezione controllo Lazio, delibera m. 57/2018, cit.)

L’ambito soggettivo dei destinatari viene, quindi, delimitato *per relationem* con riferimento ai soggetti che svolgono le attività tecniche contenute nell’elenco tassativo del comma 2. La platea dei beneficiari, inoltre, viene ulteriormente circoscritta con l’espressa esclusione dei dirigenti, per i quali la *relatio* soggetto beneficiario – attività incentivata cessa di operare con conseguente riespansione dell’ambito di operatività del principio di onnicomprensività della retribuzione. La disposizione, infatti, testualmente dispone: *“il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”*.

6. La questione della riconoscibilità o meno al Segretario Generale che svolge funzioni di RUP dell’incentivo in esame presuppone, quindi, che venga preliminarmente affrontato e risolto il problema dell’equiparabilità o meno dei Segretari comunali ai dirigenti.

Sotto tale profilo, il CCNL 16.05.2001 sancisce che i segretari comunali siano ripartiti in tre fasce professionali (art 31), disciplinando analiticamente le equiparazioni di ciascuna fascia con le varie categorie o aree professionali, in caso di mobilità presso le altre pubbliche amministrazioni.

L’art 32 del richiamato CCNL, in particolare, nel disciplinare la mobilità, dispone che *“il segretario collocato nella fascia professionale B, con stipendio tabellare economico di cui all’art 39, comma 1, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale”* e che *“il segretario collocato nella fascia A è equiparato al personale con qualifica dirigenziale”*.

In merito all’inquadramento dei Segretari comunali nei ruoli dirigenziali in caso di mobilità si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Cassazione, che con sentenza n. 786 del 19 gennaio 2016 hanno ricostruito (anche *de iure condendo*) il quadro normativo disciplinante la materia.

Da quanto sopra, è evidente che l’equiparazione del Segretario comunale al dirigente ai fini dell’erogazione dell’incentivo di cui all’art 113 d lgs 50/2016 presuppone, al pari dell’equiparazione ai fini della mobilità, la soluzione di complesse problematiche di stampo schiettamente giuslavoristico che- al pari dell’interpretazione del contratto collettivo di riferimento- sono sottratte alla cognizione di questa Corte.

Per le ragioni sopra esposte, la Sezione osserva che l’erogazione degli incentivi tecnici al Segretario generale che svolge le funzioni di RUP è possibile solo nella misura in cui venga esclusa l’equiparazione dello stesso, in considerazione della fascia professionale di appartenenza, al personale con qualifica dirigenziale.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Toirano (SV).

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all’attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune di Toirano (SV).

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22 novembre 2018

Il magistrato relatore
Carmelina Addresso

Il Presidente
Fabio Viola

Depositato in segreteria il 6 dicembre 2018

Il Funzionario Preposto
Antonella Sfettina